SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 27 dicembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1990 secondo quanto disposto dal decreto del Ministero del tesoro 11 dicembre 1989 (*G.U.* n. 294 del 18 dicembre 1989).

Per evitare l'interruzione dell'invio è indispensabile rinnovare l'abbonamento entro la data del 31 dicembre 1989.

Per accelerare le operazioni di rinnovo degli abbonamenti è consigliabile l'utilizzo dei moduli di c/c personalizzati già spediti.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 18 dicembre 1989.

Variazione dell'importo dei diritti e delle indennità di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facoltà di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennità spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1987;

Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 12 dicembre 1989, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1987-novembre 1989 l'indice del costo della vita ha subìto la maggiorazione del 12%;

Ritenuto che il detto adeguamento è stato sollecitato dalle categorie ad esso interessate;

Decreta:

Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennità di accesso previsti, rispettivamente dagli articoli 7, comma primo, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 22 dicembre 1987, sono fissati secondo i seguenti importi:

1) *Diritto di protesto:*

minimo . . . . L. 2.100
massimo . . . . » 48.000

2) *Indennità di accesso:*

a) fino a 3 chilometri . . . . L. 1.850
b) fino a 5 chilometri . . . . » 2.340
c) fino a 10 chilometri . . . . » 4.250
d) fino a 15 chilometri . . . . » 6.050
e) fino a 20 chilometri . . . . » 7.400

Oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennità prevista dalla lettera *e)* è aumentata di L. 1.850.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1989

Il Ministro: VASSALLI

89A5879

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101; 4 giugno 1975, n. 172; 10 ottobre 1975, n. 517; 12 agosto 1977, n. 675; 4 novembre 1963, n. 1457 e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214, del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonché il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata fissata, per l'anno 1989, nella misura dell'1,50 per cento;

Attesa la necessità di determinare la misura della commissione onnicomprensiva per l'anno 1990;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5791

DECRETO 14 dicembre 1989.

Determinazione, per l'anno 1990, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto interministeriale n. 638421 del 23 dicembre 1986 con il quale la competenza a fissare la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è stata demandata al Ministro del tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la misura della commissione onnicomprensiva di cui sopra;

Attesa la necessità di determinare la predetta commissione onnicomprensiva per l'anno 1990;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) 1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1990, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) 1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1990, relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5793

DECRETO 14 dicembre 1989.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per il 1990 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra anche per l'anno 1990;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata come appresso:

a) 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel 1990;

b) 1,45% per i contratti definitivi stipulati nel 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) 1,75% per i contratti definitivi stipulati sempre nel 1990 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5794

DECRETO 19 dicembre 1989.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi per l'anno 1990 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali n. 281777, n. 647067 e n. 648040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234 del 1978;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1988 con il quale è stata fissata, per l'anno 1989, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopramenzionata;

Attesa la necessità di determinare la commissione onnicomprensiva di cui sopra per l'anno 1990;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 1990, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

89A5880

DECRETO 19 dicembre 1989.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% emessi rispettivamente con decreti ministeriali 19 dicembre 1985 e 23 dicembre 1986 pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 24 dicembre 1985 e n. 301 del 30 dicembre 1986;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994 per un importo di lire 6.000 miliardi, da assegnare con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo di cui ai successivi articoli, e fino ad un ammontare di L. 66.442.500.000 da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990 nominativi.

L'importo di lire 6.000 miliardi è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50% pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno di durata dei titoli.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli successivi, al prezzo di assegnazione che risulterà dall'asta degli emittendi buoni al portatore con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1990.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° gennaio 1990 nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 18, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1990 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui

all'art. 2 del decreto ministeriale 29 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1988. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al primo comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 gennaio 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione dell'uno per cento, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma del primo comma dell'art. 1.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere alla consegna dei titoli agli aventi diritto senza richiedere alcun compenso.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il prezzo base di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito in L. 95,85 per ogni cento lire di capitale nominale e le eventuali maggiorazioni devono essere pari a 5 centesimi di lira o ad un multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per eccesso.

Art. 8.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento del controvalore dei titoli assegnati.

Art. 9.

Il modulo predisposto da ogni singolo operatore, ivi compreso quello della Banca d'Italia, deve essere inserito in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 12,30 del giorno 28 dicembre 1989 non verranno prese in considerazione.

Art. 10.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta il prezzo di aggiudicazione e l'ammontare dei buoni assegnati. Il prezzo di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa. Tale prezzo è quello da applicare anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 gennaio 1990, senza versamento di dietimi d'interesse. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 13.

Il 2 gennaio 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, senza dietimi d'interesse.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi

per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1990.

All'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di assegnazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di assegnazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990, indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo.

Art. 16.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25%, di scadenza 1° gennaio 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% - 1° gennaio 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo per le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 17.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% e 9,25% 1° gennaio 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 18.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti, da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1994; esse avranno inizio il 2 gennaio 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 19.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 20.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1989

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1989
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 119

89A5889

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 novembre 1989.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, delle pensioni e dei contributi di competenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente «Riforma del sistema previdenziale forense», che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 233 del 12 maggio 1989 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori;

Considerata la richiesta del consiglio di amministrazione della suddetta Cassa trasmessa con nota n. 1370/R del 22 maggio 1989;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1987-1988 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 5,0;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentati, ai sensi dell'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, in misura pari al 5 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma, della legge n. 576/1980 per il computo della pensione; sono, altresì, adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 10, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 10, secondo comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

89A5881

DECRETO 5 dicembre 1989.

Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Bolzano.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334;

Visti i decreti ministeriali 8 febbraio 1971 e 24 luglio 1972 con i quali sono state approvate le deliberazioni in data 8 luglio 1970 e 22 febbraio 1972 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bolzano;

Viste le deliberazioni della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con le quali si è proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro-coltura e per ciascun capo di bestiame, già approvati con il predetto decreto ministeriale;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Decreta:

È approvata la deliberazione datata 16 maggio 1988 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Bolzano con la quale sono stati stabiliti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, riportati nell'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1989

Il Ministro: DONAT CATTIN

TABELLA DEI VALORI MEDI DI IMPIEGO DI MANODOPERA PER SINGOLA COLTURA E PER CIASCUN CAPO DI BESTIAME PER LA PROVINCIA DI BOLZANO.

	Numero giornate per ettaro
Colture:	
Vigneto specializzato di pianura e collina con alto indice di meccanizzazione	90
Vigneto specializzato di collina con basso indice di meccanizzazione	120
Frutteto specializzato di pianura e collina con alto indice di meccanizzazione	80
Frutteto specializzato di collina a forte pendio e basso indice di meccanizzazione	110
Colture cerealicole di pianura e collina con alto indice di meccanizzazione	20
Colture cerealicole di collina a forte pendio e basso indice di meccanizzazione	60
Prato stabile con operazioni di sfalcio e raccolto a mezzo macchine	25
Prato stabile con operazioni di sfalcio a mezzo macchine e restanti a mano	55
Colture arbustive ed erbacee poliennali:	
ribes	270
fragola	260
lampone	540
Vivai frutticoli	70 (*)
Vivai viticoli	60 (*)
Colture orticole a pieno campo	200
Orti industriali	40 (*)
Foraggere per insilaggio in pianura e collina con alto indice di meccanizzazione	30
Foraggere per insilaggio in collina a forte pendio e basso indice di meccanizzazione	60
Colture in serre	700 (*)
Bosco	3
Bestiame:	
Allevamenti bovini fino a 20 UBA con prevalenza lattifere	25 (1)
Allevamenti bovini da 21 a 40 UBA con prevalenza lattifere	20 (1)
Allevamenti bovini da 41 a 80 UBA con prevalenza lattifere	16 (1)
Allevamenti bovini da ingrasso fino a 20 UBA	10 (1)
Allevamenti bovini da ingrasso con più di 20 UBA	8 (1)
Allevamenti avicoli da uova	90 (2)
Allevamenti avicoli di uova da riproduzione	320 (2)
Allevamenti equini	30 (1)
Allevamenti suini da ingrasso	160 (3)
Allevamenti suini da riproduzione	200 (3)
Allevamenti cunicoli	70 (3)
Apicoltura	2 (4)

(*) Valori riferiti a 1.000 m².
(1) Valori riferiti da UBA (unità bestiame adulto).
(2) Valori riferiti a 1.000 capi.
(3) Valori riferiti a 100 capi.
(4) Valori riferiti ad arnia.

N.B. — Indice di correzione per tutti i dati ± 20%.

Visto, *il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DONAT CATTIN

NOTE

Nota in lingua italiana:

Si dà notizia che, per l'atto amministrativo sopra riportato, viene pubblicato alla pag. 13 della presente *Gazzetta Ufficiale* l'avviso in lingua tedesca previsto dall'art. 5, commi 2 e 3, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Nota in lingua tedesca:

Der Hinweis in deutscher Sprache auf die obige Verwaltungsmassnahme gemäss Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, steht aus S. 13 dieser Ausgabe des Gesetzesanzeigers.

89A5864

DECRETO 6 dicembre 1989.

Rivalutazione, a decorrere dal 1° gennaio 1990, delle pensioni e dei contributi di competenza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, recante norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti, che prevede la rivalutazione delle pensioni e dei contributi in proporzione alla variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica (ISTAT);

Vista la delibera n. 2545/1989 adottata dal consigliò di amministrazione della Cassa di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti;

Considerata la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa suddetta trasmessa con nota n. 9189/DG/89 del 2 giugno 1989;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1987-1988 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 5,0;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1990 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti sono aumentati, ai sensi dell'art. 15 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, in misura pari al 5 per cento del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quarto comma, della citata legge n. 6 ai fini del computo della pensione; sono, altresì, adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 4, secondo comma, e all'art. 9, primo comma, nonché il contributo minimo di cui all'art. 9, secondo comma, della legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1989

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5882

DECRETO 13 dicembre 1989.

Approvazione della delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data 26 luglio 1989, in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale, interessanti le gestioni dell'INPS e dell'INAIL;

Vista la delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nella riunione del 26 luglio 1989;

Vista la conforme deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 1989;

Decreta:

È approvata la delibera n. 92 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in data 26 luglio 1989, in materia di delegificazione delle norme relative alla riscossione dei premi o contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1989

p. *Il Ministro:* CIOCIA

Estratto dal verbale della seduta del consiglio di amministrazione del 26 luglio 1989

(*Omissis*).

E/1) Regolamentazione in materia di procedure relative alla riscossione dei premi o contributi, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge n. 48/1988 - Delegificazione articoli 28 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 - Autoliquidazione del premio.

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la propria deliberazione n. 52 del 22 marzo 1989;

Vista la relazione del direttore generale in data 23 maggio 1989;

Viste le precisazioni fornite dal direttore generale stesso con la nota integrativa in data 25 luglio 1989;

Visto il parere espresso dalla 1ª commissione consiliare nella seduta del 20 luglio 1989;

Sentito il direttore generale, il quale si è espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 5 della legge n. 88 del 9 marzo 1989;

Delibera:

1) L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:

«I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

La determinazione del premio anticipato è effettuata come segue:

a) per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attività al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;

b) per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte.

Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore comunica al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo.

Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, nel termine di trenta giorni successivi alla scadenza del periodo assicurativo, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente pagate durante detto periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre.

La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo è calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalità e nei termini di cui all'art. 44, così come modificato dal successivo punto 2).

Il datore di lavoro, se per il periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio presuma di erogare retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, potrà calcolare la rata premio sul minore importo delle retribuzioni stesse dandone comunicazione motivata all'Istituto assicuratore entro il 30 novembre, salvo i controlli che l'Istituto assicuratore stesso intenda disporre.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo.

In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore può o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello già richiesto o riscosso».

2) L'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è modificato come segue:

«Il primo pagamento del premio di assicurazione deve essere effettuato in via anticipata entro la data di inizio dei lavori.

Il pagamento della rata di premio per gli anni solari successivi deve essere effettuato dal datore di lavoro entro il 20 febbraio dell'anno cui la rata si riferisce; contestualmente il datore di lavoro deve effettuare il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente.

Ove risulti un conguaglio a favore del datore di lavoro, questi lo può detrarre dalla rata anzidetta; sono escluse detrazioni per titoli diversi e per titoli relativi ad anni precedenti a quello cui si riferisce la regolazione. Ove risulti un ulteriore conguaglio di premi a favore del datore di lavoro, l'Istituto effettua il rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 28, salvo i controlli che l'Istituto medesimo intenda disporre.

Entro il giorno 20 del mese successivo a quello di comunicazione fatta dall'Istituto assicuratore, debbono essere pagate dal datore di lavoro le quote residue di premio risultanti da rettifiche dei conteggi.

nonché le differenze supplementari determinate da variazioni di rischio, da variazioni o rettifiche delle retribuzioni, da accertamenti ispettivi, e quant'altro dovuto all'Istituto.

L'Istituto assicuratore non è tenuto a rammentare al datore di lavoro le date delle singole scadenze».

3) Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni di cui ai punti 1) e 2) della presente delibera.

4) Le norme di cui alla presente delibera entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1991.

5) La graduale attuazione della presente delibera opererà, in via sperimentale, presso le sedi pilota di Prato, Ragusa e Rovigo a decorrere dal 1° gennaio 1990.

La presente delibera, che annulla e sostituisce la deliberazione n. 52 del 22 marzo 1989, sarà sottoposta all'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Il presidente: TOMASSINI

Il segretario: CHIUCINI

89A5890

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 21 dicembre 1989, n. 3280.

Calendario 1990 delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati degli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 7,5 t, anche se scarichi, e dei trattori stradali di peso superiore a 5 t, o di quelli trasportanti materie pericolose, esclusi quelli adibiti al trasporto di sole persone, nonché dei veicoli e trasporti definiti eccezionali ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alle prefetture della Repubblica

e, per conoscenza:

Al Ministero dell'interno - Gabinetto
Al Ministero dell'interno - Dipartimento pubblica sicurezza
Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto
Al Ministero dei trasporti - Gabinetto
Al Ministero della difesa - Gabinetto
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto
Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gabinetto
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza
Alle questure della Repubblica
Alla Direzione generale dell'ANAS
Alle amministrazioni regionali
Alle amministrazioni provinciali
Ai comuni
Ai provveditorati alle opere pubbliche
All'ACI - Automobil club d'Italia
Alla RAI TV - Radio televisione italiana
All'AISCAT - Associazione autostrade e trafori
Alla Federazione della stampa italiana
Al Comitato centrale - Albo nazionale autotrasportatori

Per i fini della sicurezza della circolazione stradale si rende necessario limitare nei giorni festivi e singolari dell'anno 1990 la circolazione sulle strade fuori dei centri abitati agli autoveicoli di peso massimo complessivo autorizzato superiore a 7,5 t, anche se scarichi, e ai trattori stradali di peso superiore a 5 t, esclusi quelli adibiti al solo trasporto di persone. Si dispone, quindi, per i detti autoveicoli, il divieto di circolazione con il seguente calendario:

tutte le domeniche dei mesi di: gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre, dicembre dalle ore 8 alle ore 22;

tutte le domeniche dei mesi di: aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 7 alle ore 24;

1° gennaio dalle ore 8 alle ore 22;
6 gennaio dalle ore 8 alle ore 22;
13 aprile dalle ore 14 alle ore 24;
14 aprile dalle ore 7 alle ore 24;
16 aprile dalle ore 7 alle ore 24;
25 aprile dalle ore 7 alle ore 24;
28 aprile dalle ore 16 alle ore 24;
1° maggio dalle ore 7 alle ore 24;
30 giugno dalle ore 16 alle ore 24;
1° agosto dalle ore 0.00 alle ore 24;
15 agosto dalle ore 7 alle ore 24;
1° novembre dalle ore 8 alle ore 22;
8 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
22 dicembre dalle ore 14 alle ore 22;
25 dicembre dalle ore 8 alle ore 22;
26 dicembre dalle ore 8 alle ore 22.

È inoltre vietata la circolazione dei predetti veicoli nei seguenti periodi:

dal 14 luglio ore 16 al 15 luglio ore 24;
dal 21 luglio ore 16 al 22 luglio ore 24;
dal 27 luglio ore 16 al 29 luglio ore 24;
dal 3 agosto ore 16 al 5 agosto ore 24;
dall'11 agosto ore 16 al 12 agosto ore 24;
dal 18 agosto ore 7 al 19 agosto ore 24;
dal 25 agosto ore 7 al 26 agosto ore 24;
dal 1° settembre ore 7 al 2 settembre ore 24.

Per i veicoli provenienti dall'estero o diretti all'estero muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio e termine del divieto è rispettivamente posticipato e anticipato di ore due. Per i veicoli diretti in Austria vengono confermate le ulteriori limitazioni previste nel disposto n. 2962 in data 27 novembre 1989.

Deroghe.

Da tali divieti sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana» nonché quelli che per conto delle amministrazioni comunali effettuano il servizio «smaltimento rifiuti» purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo) nonché quelli di supporto purché muniti di apposita documentazione rilasciata dal Ministero delle poste e telecomunicazioni;

militari, per urgenti e comprovate necessità di servizio, e delle forze di Polizia;

utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;

adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi destinati alla distribuzione e consumo;

che trasportino esclusivamente animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi o effettuate nelle 48 ore;

che effettuino esclusivamente servizio di ristoro di bordo agli aeromobili (catering), purché muniti di idonea documentazione;

trasportanti esclusivamente:

giornali, quotidiani e periodici;

materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di pubblico interesse;

prodotti per uso medico;

i sottoelencati prodotti che per la loro deperibilità debbono comunque raggiungere quotidianamente luoghi di commercio o di trasformazione:

a) latte escluso quello a lunga conservazione;
b) carni fresche e prodotti della pesca freschi;
c) ortaggi e frutta freschi.

Gli autoveicoli trasportanti i prodotti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di m 0,50 di base e m 0,40 di altezza, con impressa in nero la lettera «d» minuscola — altezza m 0,20 — fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Per i veicoli adibiti al trasporto delle merci deperibili per le quali è ammessa la circolazione in deroga, è consentita l'effettuazione dei percorsi a vuoto esclusivamente dalla località di scarico delle merci alla località del nuovo carico od alla sede dell'impresa di trasporto. La circostanza deve essere idoneamente attestata sulla base dei documenti di trasporto dai quali dovrà risultare, in particolare, che lo scarico è avvenuto non oltre le ventiquattro ore precedenti.

Possono essere esclusi dal divieto di cui alla presente circolare, con provvedimento specifico e motivato del prefetto della provincia di partenza i veicoli che trasportino merci per casi di assoluta necessità ed urgenza. Le deroghe dovranno essere richieste in tempo utile alle prefetture della provincia di partenza le quali potranno, accertata la reale rispondenza ai requisiti di cui sopra, rilasciare l'autorizzazione con la precisa specificazione della località di partenza e di destinazione, nonché dei percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico.

Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione in deroga al calendario potrà essere presentata alla prefettura della provincia di partenza o di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci. Per la concessione delle autorizzazioni i signori prefetti dovranno tener conto, in particolare, oltre dei comprovati motivi di urgenza e indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine.

Durante i periodi di divieti i prefetti nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta (autoporti), site in prossimità della frontiera.

Il trasporto delle *merci pericolose* è vietato comunque nei giorni sopra riportati, indipendentemente dal peso massimo complessivo del veicolo.

Veicoli e trasporti eccezionali.

Per i veicoli e trasporti definiti eccezionali, tali ai sensi delle vigenti disposizioni, il calendario dei divieti di circolazione sopra riportato è integrato con i seguenti ulteriori periodi:

dall'8 giugno al 16 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Dai surriportati divieti di circolazione afferenti i trasporti e veicoli eccezionali sono esclusi gli autoveicoli:

del servizio RAI-TV;

delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura «Servizio nettezza urbana»;

adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza;

appartenenti al Ministero delle poste e telecomunicazioni purché contrassegnati con l'emblema «PT» (lettere nere su disco giallo);

militari e delle forze di Polizia;

che trasportino esclusivamente materiali ed attrezzi occorrenti per interventi di emergenza o soccorso di interesse pubblico;

gli automezzi che trasportano esclusivamente carburanti e combustibili destinati alla distribuzione ed al consumo.

Anche in tal caso di trasporti e veicoli eccezionali le prefetture potranno consentire deroghe purché vi sia

l'assenso degli enti proprietari e concessionari delle strade interessate al transito e solo per motivate e documentate gravi ed indifferibili esigenze.

Nelle richieste di deroga, da inoltrare in tempo utile, dovrà essere indicato il percorso che si intende seguire; ove questo attraversi il territorio di più province, sarà sufficiente l'autorizzazione della sola prefettura di partenza.

Nelle autorizzazioni in deroga dovrà essere riportato il preciso percorso consentito.

Le prefetture attueranno, ai sensi dell'art. 3, primo comma del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, le direttive contenute nella presente circolare e provvederanno a darne conoscenza alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, nonché ad ogni altro ente od associazione interessata.

Il Ministro: PRANDINI

89A5912

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Reviflorence S.r.l.», con sede in Firenze, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Europe Audit S.a.s. del dott. Andrea Giotti & C. S.a.s.», con sede in Pistoia, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «CEE Revisione e certificazione di Oreste Dazza e C. S.a.s.», con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Leading - Società cooperativa di servizi a responsabilità limitata», con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 19 dicembre 1989 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Revisa di Hansjorg Verdorfer & Co. S.a.s.» in lingua italiana e «Revisa des Hansjorg Verdorfer & Co. S.a.s. KG» in lingua tedesca, è stata autorizzata all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

89A5914

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 90 presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma.

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università «La Sapienza» di Roma, è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 90 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A5897

AUTONOME PROVINZ BOZEN

Hinweis auf die Veröffentlichung des vollständigen Wortlautes des Dekrets des Ministers für Arbeit und Sozialfürsorge vom 5. Dezember 1989 in deutscher Sprache; es betrifft die Genehmigung der Aufstellung der in Südtirol geltenden Mittelwerte des Arbeitsaufwandes für die Bewirtschaftung der einzelnen Kulturen beziehungsweise pro Stück Vieh.

Im Sinne von Artikel 5 Absätze 2 und 3 des Dekrets des Präsidenten der Republik vom 15. Juli 1988, Nr. 574, wird bekanntgemacht, daß im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 55 vom 27. Dezember 1989 der vollständige deutsche Wortlaut des Dekrets des Ministers für Arbeit und Sozialfürsorge vom 5. Dezember 1989 über die Genehmigung der Aufstellung der in Südtirol geltenden Mittelwerte des Arbeitsaufwandes für die Bewirtschaftung der einzelnen Kulturen beziehungsweise pro Stück Vieh veröffentlicht ist; der italienische Text dieses Dekretes ist in der vorliegenden Ausgabe des Gesetzesanzeigers der Republik Italien auf S. 8 kundgemacht.

89A5878

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1989 concernente: «Rideterminazione delle dotazioni organiche dei dirigenti della Ragioneria generale dello Stato, in applicazione dell'art. 11 della legge 27 ottobre 1988, n. 482». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 288 dell'11 dicembre 1989).

Al quadro I - dirigenti amministrativi - della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato in epigrafe e riportata alla pag. 4 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del livello D, funzione di dirigente superiore, dove è scritto: «Direttore *di* segreteria Ragioneria generale dello Stato», si legga: «Direttore segreteria Ragioneria generale dello Stato».

89A5899

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Coruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	168.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.*